

Informativa per la clientela di studio

N. 116 del 04.09.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Monitoraggio bancario e trasferimenti di contante

*E' stata approvata la **Legge Europea 2013** (L. 97 del 6 agosto 2013 pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» n. 194 del 20 agosto 2013), che entrerà in vigore dal prossimo 4 settembre 2013.*

*Essa prevede un rafforzamento dei poteri, dell'Agenzia delle Entrate, in materia di **indagini finanziarie** in quanto, agli intermediari è fatto obbligo di trasmettere le informazioni riguardanti le operazioni fatte con l'estero da non residenti e a segnalare l'insieme delle movimentazioni da e verso l'estero, di importo complessivo pari o superiore, nel corso di sette giorni, a 15.000 euro.*

*In particolare, la legge europea prevede che **tali flussi**, a oggi già comunicati dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria, **vengano estratti dall'archivio unico informatico** (Aui), tenuto ai fini della disciplina antiriciclaggio.*

*Soglia diversa per il trasporto al seguito di contante che si attesta sui **10.000 euro**.*

Premessa

Esistono **soglie diverse** per il monitoraggio dei trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero:

- **15.000 euro** è la nuova soglia per la segnalazione dei trasferimenti che deve essere fatta dagli intermediari;
- **10.000 euro** è la soglia rilevante per il trasporto di contante al seguito.

La soglia per le segnalazioni dei trasferimenti (15.000 euro)

Le modifiche apportate dalla Legge europea sono diverse: si va dalla segnalazione di operazioni effettuate anche da soggetti non residenti, all'utilizzo di una codifica più dettagliata; il tutto nell'ottica di un inasprimento alla lotta all'evasione.

Entro il 31 ottobre 2013 gli intermediari finanziari dovranno comunicare tutte le informazioni relative all'anno 2011, relative a: conti correnti; conti deposito titoli e/o obbligazioni; conti deposito a risparmio libero/vincolato; rapporto fiduciario (ex lege 1966/1939); gestione collettiva del risparmio; gestione patrimoniale; certificati di deposito e buoni fruttiferi; portafoglio; conto terzi individuale /globale; dopo incasso; cessione indisponibile; cassette di sicurezza; depositi chiusi; contratti derivati; carte di credito /debito; garanzie; crediti; finanziamenti; fondi pensione; patto compensativo; finanziamento in pool; partecipazione; prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; acquisto e vendita di oro e metalli preziosi; operazione extraconto; altro rapporto. Per ciascuno dei rapporti gli intermediari dovranno comunicare:

- i dati identificativi, inclusi procuratori e delegati, e tutti i cointestatari del rapporto;
- i dati relativi ai saldi - per i rapporti accesi nel corso dell'anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
- i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte per ogni tipologia di rapporto.

Prima delle modifiche apportate dalla Legge europea, le comunicazioni obbligatorie riguardavano le operazioni di importo, singolarmente, superiore a 10.000 euro (Circolare Abi n.29 del 1990). Dunque, se in passato venivano effettuati più trasferimenti di importo non superiore a 10.000 euro anche nella stessa giornata, il meccanismo del **monitoraggio bancario** non scattava.

Con la nuova novella i trasferimenti che cumulativamente superino la soglia di 15.000 euro nell'arco di una settimana, saranno aggregati e comunicati all'Anagrafe.

Inoltre, **nell'AUI (archivio unico informatico) viene registrata ogni operazione**, disposta dal cliente, anche frazionata, di **importo pari o superiore a 15.000 euro**.

Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni. Tale soglia viene verificata considerando tutte le sedi dell'intermediario.

MONITORAGGIO BANCARIO				
	DATI	SOGLIA	ANNO	INVIO DEI DATI
INTERMEDIARI	conti correnti; conti deposito titoli e/o obbligazioni; conti deposito a risparmio libero/vincolato; rapporto fiduciario (ex lege 1966/1939); gestione collettiva del risparmio; gestione patrimoniale; certificati di deposito e buoni fruttiferi; portafoglio; conto terzi individuale /globale; dopo incasso; cessione indisponibile; cassette di sicurezza; depositi chiusi; contratti derivati; carte di credito /debito; garanzie; crediti; finanziamenti; fondi pensione; patto compensativo; finanziamento in pool; partecipazione; prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; acquisto e vendita di oro e metalli preziosi; operazione extraconto; altro rapporto	15.000 euro in 7 giorni	2011	31 ottobre 2013

Operazioni esonerate dalla segnalazione

Sono **esonerate da segnalazione**:

- gli acquisti e le vendite di titoli detenuti in regime del risparmio amministrato o risparmio gestito;
- e l'incasso di proventi assoggettati dall'intermediario a ritenuta alla fonte.

La soglia per il trasporto al seguito (10.000 euro)

La soglia di rilevanza per i passaggi in dogana con denaro contante (c.d. "trasporto al seguito") ammonta, invece, a **10.000 euro**.

La norma prevede a carico di chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, **l'obbligo di dichiarare questa somma all'Agenzia delle Dogane**.

I trasferimenti di denaro contante che non superino i 9.999,99 euro sono, invece, leciti a tutti gli effetti; per trasferimenti superiori il soggetto deve dichiarare la valuta all'Agenzia delle Dogane (art.3 del D.Lgs. n.195/2008) tramite la presentazione presso gli Uffici locali dell'Agenzia di un **apposito modello di dichiarazione**. La dichiarazione scritta, invece di essere consegnata al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, può anche essere trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera.

La dichiarazione contiene oltre ai dati anagrafici del soggetto, la provenienza dei fondi trasferiti; la prevista utilizzazione, l'itinerario seguito, il mezzo di trasporto utilizzato, gli estremi del documento di identificazione.

NOTA BENE - A tale scopo per “denaro contante” si intendono le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, gli strumenti negoziabili o emessi al portatore e gli strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati, ma privi del nome del beneficiario.

Tale disciplina è applicabile a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente, mentre non si applica ai trasferimenti di vaglia o assegni tratte su banche o Poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Coloro che sono stati “pizzicati” dai militari delle fiamme gialle, possono chiedere l'estinzione della violazione contestata, effettuando un pagamento in misura ridotta pari al **15% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro**, comunque non inferiore a **200 euro**.

L'adesione all'istituto oblatorio viene effettuata al momento della contestazione alla GdF o al MinEconomia **entro dieci giorni dalla stessa**.

TRASPORTO DI DENARO AL SEGUITO

Banconote, monete metalliche aventi corso legale, strumenti negoziabili o emessi al portatore e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento) firmati, ma privi del nome del beneficiario.



per **importi < a 10.000 euro** il soggetto
non ha alcun obbligo



per **importi = 0 > a 10.000 euro** il
soggetto ha l'obbligo di dichiarare questa
somma all'agenzia delle Dogane

Indizi per l'accertamento

Dato che la normativa sul "trasporto al seguito" è molto più limitata rispetto a quella applicabile ai trasferimenti effettuati tramite intermediari, in quanto l'oggetto della denuncia concerne nel primo caso solo mezzi di pagamento rappresentati da un documento cartaceo, la legge comunitaria dispone che le **informazioni raccolte dalle Dogane** (con le denunce presentate dai contribuenti o con gli atti di contestazione per eventuali omesse denunce) **vengano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.**

Anche se in teoria la trasmissione dovrebbe riguardare solo il trasporto al seguito di mezzi di pagamento, spesso in dogana vengono intercettati documenti di altro genere, come estratti conto, copie di contratti, corrispondenza, che possono costituire indizi utili per il conseguente accertamento.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍